**CERTIFICAZIONI ED IMPOSTA DI BOLLO**

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (**L. 183/2011**), dal **1° gennaio 2012,** agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati,fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi(art. 40, D.P.R.445/2000). Pertanto a far data dal 1 Gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, **NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI** (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).Ciò significa , non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma significa anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe. Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o quanto meno , inefficace.

**Dunque l’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un** **obbligo e non una mera facoltà discrezionale.** Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le auto dichiarazioni prodotte dai cittadini, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge. L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) **è gratis e non è necessaria l’autenticazione.** Il decreto mille proroghe, D.L. 29.12.2011 , ha posticipato per la Conservatoria dei registri immobiliari e per l’Agenzia del Territorio l’entrata in vigore della presente normativa al 30 giugno p.v..

Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell’ambito **dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente** (art. 2, D.P.R. 445).

Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “***Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi “****.* ***Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,26 per ciascun documento.***

Poiché il certificato prodotto a privato è normalmente fuori dalla tab. B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e delle altre norme, ne consegue che tutti i certificati scontano la vigente imposta di bollo, **esclusi quelli rilasciati dall’ufficio di stato civile** (nascita, matrimonio, morte, pubblicazioni di matrimonio), **quelli** **richiesti dagli organi giurisdizionali** ( Adozione, divorzio, separazione, processo penale, tutela e curatela ,art. 13 della tabella) che come noto non rientrano nella competenza del dpr 445/2000, **i certificati di esistenza in vita o simili per le pensioni estere** , (art. 9 della tabella, ecc), e **quelli richiesti a privati per cui è prevista l’esenzione dalla sopracitata tabella** (Associazioni sportive affiliate al Coni, le cooperative sociali/ONLUS , art. 27bis della tabella, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri generali ,art. 8 legge 266/1991). Spetta, altresì, al soggetto richiedente specificare se, in relazione all'uso dell'atto, sussistano norme che prevedano delle esenzioni in quanto l'agevolazione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione in carta semplice. Entrando nello specifico, per quanto riguarda i certificati anagrafici richiesti da avvocati per uso notifica atti giudiziari o altro vanno in bollo (Agenzia delle entrate, Circolare 70/2002); come anche per le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non supera i 1.033 euro davanti al Giudice di pace. Rimangono sempre valide le esenzioni in ambito di giustizia: art. 3 della tabella B del DPR 642 nel contesto dei ‘procedimenti in materia penale’; art. 12 della medesima tabella con l’indicazione dichiarata in maniera specifica e non generica (il solo comma 2 prevede almeno quattro casi distinti); per il gratuito patrocinio per cui vanno indicati (sulla richiesta) gli estremi del Decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso contrario la motivazione non può essere considerata pertinente in quanto evasiva; è esente la certificazione (richiesta da privati o avvocati), ai sensi dell’art. 19 della legge 74/1987, per pratiche di divorzio e separazione personale. Per quanto riguarda le successioni, l’ esenzione prevista dall’art. 5 della tabella B del DPR 642 , ‘ad uso successione’, si riferisce alla denuncia di successione che l’erede faceva all’Agenzia delle Entrate ; oggi è sufficiente l’autodichiarazione, per cui i certificati anagrafici , le autenticazioni di firme e/o di copie richiesti per notaio ‘ad uso successione’ vanno in bollo; come vanno in bollo i documenti richiesti per la banca per mutui, per banco posta ( apertura conti correnti anche per l’accreditamento delle pensioni, libretti postali, liquidazione buoni fruttiferi agli eredi, estinzione conti e posizioni varie), per assicurazioni per l’accensione o l’estinzione di polizze di qualsiasi tipo, , per i CAAF (che sono soggetti privati e non godono di alcuna esenzione ‘sui certificati’). Invece un discorso diverso è lo stato di famiglia per assegni famigliari, è vero che viene richiesto dai datori di lavoro, ma al fine dell'INPS ,per cui non va rilasciato; come anche non vanno rilasciati alle persone i certificati per INPDAP, certificati per uso tributario (art. 5), certificati per permesso di soggiorno ecc...., ma essi devono solo essere acquisiti d'ufficio dalle competenti amministrazioni .Continuano ad essere svolte come sempre (non c’entrando nulla con la legge 183): la legalizzazione di fotografia, la autenticazione delle firme (anche sulle quietanze liberatorie e sulle deleghe di pensione) e delle copie, comprese quelle dai registri dello stato civile; stessa sorte per i certificati plurilingue, che sono previsti da accordi e convenzioni internazionali e non possono essere modificati arbitrariamente da una parte sola.

Sono **soggette al bollo** anche le **autentiche delle firme** in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l'uso al quale le dichiarazioni sono destinate.

Gli atti di delega alla riscossione della pensione vanno autenticate e sono esenti da bollo; mentre la delega che conferisce al delegato talune capacità di agire in nome e per conto del delegante ,generando atti giuridici d’interesse e nell’interesse del delegato , non può essere autenticata in quanto si tratta di una procura generale o speciale di competenza notarile.

Vi è, tuttavia, una particolare categoria di deleghe che non abbisognano dell’intervento notarile , ma, neanche , dell’autentica del funzionario incaricato dal sindaco; mi riferisco a quel potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni , nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi , procedura già prevista dall’art. 38, comma 3-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (comma aggiunto dall'art. 47, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235). In questi casi la “delega”, poiché non costituisce procura ad agire per il compimento di atti aventi natura giuridica ,cioè non genera un nuovo negozio giuridico, né modifica alcun atto giuridico già esistente, ma solo inerisce ad un atto il cui perfezionamento amministrativo è già avvenuto, può essere sottoscritta in presenza del funzionario incaricato di ricevere il documento o più semplicemente sottoscritta e presentata corredata della fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore (ovviamente non autenticata).